

In Lombardia le Ctp e la Ctr hanno già fissato il blocco fino ai primi di aprile

Giustizia tributaria congelata

Fino al 22 marzo sospesi i termini in Commissione

DI DUILIO LIBURDI
E MASSIMILIANO SIRONI

Giustizia tributaria ferma mentre nessun blocco, almeno ad oggi, su procedimenti amministrativi e scadenze fiscali. È questo che può essere ricavato dalla lettura delle disposizioni contenute nell'articolo 1 del decreto legge n. 11 del 2020 in vigore dallo scorso 9 marzo per quanto concerne il predetto articolo. Naturalmente, considerato il momento così drammatico, è del tutto evidente che le disposizioni procedurali in materia tributaria e, con particolare rilievo al contenzioso tributario assumono una valenza relativa. È comunque fuori discussione che tutti gli operatori del settore fiscale, soggetti comunque coinvolti nelle difficoltà del periodo, debbano avere delle indicazioni chiare soprattutto perché le stesse hanno un impatto diretto nei confronti della loro clientela. Ciò premesso, nell'analisi di quanto previsto dal decreto legge il richiamo ai procedimenti

alle disposizioni generali previste dall'art. 1.

È del tutto evidente, in primis, che una norma specifica che riguardi il mondo tributario sia necessaria ma, alla luce di quanto in vigore si può tentare di ricavare un principio di carattere generale. In primo luogo, il problema è comprendere se il richiamo alle commissioni tributarie e ai procedimenti è da intendersi in modo formale o sostanziale. In altri termini se il riferimento è al compimento degli atti a fronte di un processo già incardinato con la costituzione in giudizio, è evidente che detto riferimento potrebbe essere utile soltanto ai fini del deposito di eventuali memorie. Però, il deposito delle memorie è legato al termine previsto per l'udienza e considerato lo spostamento delle udienze, avrebbe un effetto di fatto inesistente considerando come il termine che interessa è quello di fissazione dell'udienza posticipata a norma dell'articolo 1 del

esempio i pagamenti. Su questo ultimo aspetto oltre che con riferimento alle già descritte conseguenze sui termini procedurali, è del tutto auspicabile come il blocco che si va prospettando possa riguardare non solo gli adempimenti ordinari ma anche situazioni quali ad esempio il versamento delle rate afferenti gli avvisi bonari o la rateazione delle cartelle esattoriali. Dovrà poi essere preso in considerazione un aspetto legato, più in generale, alla liquidità ancorata anche a fattori fiscali. In questo contesto, ad esempio, dovrebbero essere ripensati gli effetti delle norme contenute nella legge di bilancio e che hanno limitato le compensazioni apponendo ulteriori vincoli all'utilizzo dei crediti emergenti dalle dichiarazioni.

© Riproduzione riservata

tributari si ha esclusivamente nel comma 4 dell'articolo 1 nel momento in cui detto comma richiama il contenuto dell'intero articolo. Analizzando la norma si ricava dunque che:

- dal 9 marzo e sino al 22 marzo 2020 viene prevista una generale sospensione delle udienze fissate nell'arco temporale indicato. Va detto, con riferimento a questo aspetto che a livello locale una sospensione e un rinvio delle udienze è stato spesso disposto. Ad esempio, in Lombardia, le Ctp di Milano e la Ctr hanno fissato il blocco a fine mese ovvero ai primi giorni di aprile;

- sempre dal 9 al 22 marzo 2020 viene disposta la sospensione dei termini per il compimento di ogni atto dei procedimenti indicati nel comma 1 (che richiama i procedimenti civili e penali), fatte salve le eccezioni disposte successivamente. È inoltre previsto che laddove il decorso dei termini abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo;

- come detto, il richiamo al

decreto. Una lettura potrebbe essere invece legata al semplice fatto di aver già presentato un ricorso senza che sia avvenuta la costituzione in giudizio da effettuarsi, come noto, nei 30 giorni successivi alla notifica del ricorso medesimo. In questa ipotesi, aver inviato un ricorso «diretto» alla Commissione tributaria, potrebbe comportare la sospensione del termine per la costituzione in giudizio leggendo in connessione il principio della sospensione di qualsiasi atto con l'applicabilità della norma alle commissioni tributarie. In tal senso, peraltro, la lettura come da ultimo delineata potrebbe essere considerata applicabile anche alle ipotesi di reclamo di cui all'art. 17-bis del dlgs 546/92. Come detto, con riferimento agli altri termini di natura tributaria non è ad oggi possibile ricavare un principio generale di sospensione dei termini con particolare rilievo, ad esempio, alla proposizione di ricorsi e di istanze di accertamento con adesione in relazione ad atti dell'amministrazione finanziaria notificati nei 60

giorni precedenti alla entrata in vigore dei provvedimenti emergenziali. Naturalmente, alcune eccezioni potrebbero riguardare le c.d. «zone rosse» originarie anche in relazione ad altri adempimenti quali ad

procedimento relativo alle Commissioni tributarie è contenuto nel comma 4 che rinvia

